Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 314

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 13 dicembre 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 7 novembre 1969, n. **909.**

Ratifica ed esecuzione del protocollo per la riconduzione dell'Accordo internazionale sull'olio d'oliva del 1963 adottato a Ginevra il 30 marzo 1967.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica *hanno approvato:*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo per la riconduzione dell'Accordo internazionale sull'olio d'oliva 1963 adottato a Ginevra il 30 marzo 1967.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 7 del protocollo stesso.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 94.000.000 per l'anno finanziario 1968 e in lire 97.200.000 per l'anno finanziario 1969, si provvede mediante corrispondenti riduzioni degli stanziamenti rispettivamente iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 novembre 1969

SARAGAT

RUMOR — MORO — COLOMBO — SEDATI — MAGRÌ — MISASI

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA

Protocollo per la riconduzione dell'Accordo internazionale sull'olio d'oliva del 1963

I Governi firmatari del presente protocollo,

Considerando che, con riserva delle disposizioni del paragrafo 4 del suo articolo 37, l'Accordo internazionale sull'olio d'oliva del 1963 viene a scadere il 30 settembre 1967, e,

Considerando che è auspicabile che l'Accordo internazionale sull'olio d'oliva del 1963 continui a produrre i suoi effetti dopo questa data,

Hanno convenuto su quanto segue:

Articolo primo

L'Accordo internazionale sull'olio d'oliva del 1963 (in appresso denominato « l'Accordo ») continuerà a produrre i suoi effetti tra le parti del presente protocollo sino alla fine della campagna oleicola 1968-69.

Articolo 2.

Per le parti del presente protocollo, l'Accordo ed il protocollo verranno letti e interpretati come costituenti un solo strumento e verranno considerati come l'Accordo internazione sull'olio d'oliva del 1963 ricondotto debitamente.

Articolo 3.

1. I Governi potranno divenire parti del presente protocollo, conformemente alle loro procedure costituzionali:

a) firmandolo; o

b) ratificandolo, accettandolo o approvandolo dopo averlo firmato con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione; o

c) aderendovi.

2. Firmando il presente protocollo, ogni Governo firmatario dichiarerà formalmente se, in conformità della sua procedura costituzionale, la sua firma dovrà essere o no sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione.

Articolo 4.

Il presente protocollo sarà aperto a Madrid, presso il Governo della Spagna, Governo depositario dell'Accordo, fino al 30 giugno 1967, alla firma di ogni Governo che, a questa data, è parte dell'Accordo.

Articolo 5.

1. Allorchè viene richiesta la ratifica, l'accettazione o l'approvazione, gli strumenti corrispondenti devono essere depositati, non più tardi del 30 settembre 1967, presso il Governo depositario.

2. Ogni Governo firmatario che non abbia ratificato, accettato o approvato il presente protocollo al 30 settembre 1967, può ottenere dal Consiglio una proroga del termine per il deposito del suo strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione. Tale termine non dovrà superare il 30 settembre 1968, a meno che in virtù del disposto del seguente articolo 7, il presente protocollo non sia già provvisoriamente o definitivamente entrato in vigore.

Articolo 6.

1. Il presente protocollo sarà aperto all'adesione di ogni Governo non firmatario d'uno Stato membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, della conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e sullo sviluppo o dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura.

2. L'adesione al presente protocollo da parte di un Governo che non è parte dell'Accordo verrà considerata come adesione all'Accordo ricondotto dal presente protocollo.

3. L'adesione avverrà mediante il deposito d'uno strumento di adesione presso il Governo depositario e prenderà effetto a contare dalla data del deposito di questo strumento o dalla data dell'entrata in vigore del presente protocollo, se la seconda data è posteriore alla prima.

Articolo 7.

1. Il presente protocollo entrerà in vigore il 1° ottobre 1967 tra i Governi che lo avranno firmato e, nel caso in cui le loro procedure costituzionali lo richiedano, l'avranno ratificato, accettato o approvato, se appaiono tra essi i Governi di cinque paesi principalmente produttori e i Governi di due paesi principalmente importatori. In mancanza, entrerà in vigore a qualunque altra data alla quale queste condizioni saranno soddisfatte, non potendo questa data essere posteriore al 30 settembre 1968.

2. Il presente protocollo entrerà in vigore alla data del deposito d'uno strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione rispetto ad ogni Governo firmatario che effettuerà il deposito di questo strumento posteriormente alla data di entrata in vigore del protocollo ai termini del precedente paragrafo 1.

3. Il presente protocollo potrà entrare in vigore provvisoriamente. A tale fine, ogni Governo firmatario potrà depositare presso il Governo depositario, non più tardi del 30 settembre 1967, una notifica con la quale si impegnerà a cercare di ottenere, nel più breve termine possibile, la ratifica, l'accettazione o l'approvazione del presente protocollo, in conformità della sua procedura costituzionale. Tale notifica verrà considerata, ai soli fini dell'entrata in vigore provvisoria, come producente lo stesso effetto d'uno strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione.

4. Ogni Governo firmatario che, alla data del 1° ottobre 1967, non avrà ratificato, accettato o approvato il presente protocollo, ma che avrà effettuato la notifica prevista al paragrafo 3 del presente articolo, potrà se lo desidera, prendere parte ai lavori del Consiglio come osservatore, senza diritto di voto.

5. Ogni Governo firmatario che avrà depositato la notifica prevista al paragrafo 3 del presente articolo potrà ugualmente informare il Governo depositario che si impegna ad applicare provvisoriamente il presente protocollo. Ogni Governo che avrà preso un tale impegno verrà considerato provvisoriamente come parte del presente protocollo, con tutti i diritti ed obblighi afferenti, fino alla data in cui depositerà il suo strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione o, in mancanza, fino al 30 settembre 1968.

Se, al 30 settembre 1968, un Governo non ha ancora depositato il suo strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione, cesserà, a contare dal 1° ottobre 1968, d'essere considerato provvisoriamente come parte del presente protocollo, eccetto che il Consiglio non decida

altrimenti. Tuttavia, questo Governo avrà il diritto di prendere parte ai lavori del Consiglio come osservatore, senza diritto di voto.

6. Se, al 30 giugno 1967, il presente protocollo non ha ricevuto un numero di firme sufficiente a permettergli d'entrare in vigore dopo la ratifica, accettazione o approvazione, ma se i Governi di quattro paesi principalmente produttori e i Governi di due paesi principalmente importatori hanno firmato e se, nel caso in cui le loro procedure costituzionali lo richiedano, hanno ratificato, accettato o approvato detto protocollo al 30 settembre 1967, detti Governi potranno decidere di comune accordo che il presente protocollo entrerà in vigore per ciò che li concerne oppure potranno prendere ogni altra misura che la situazione sembrerà loro richiedere.

7. Se, alla data del 1° ottobre 1967, il presente protocollo non è entrato in vigore, sia provvisoriamente sia definitivamente, alle condizioni indicate ai precedenti paragrafi 1 e 3, ma ha ricevuto un numero di firme sufficiente a permettergli di entrare in vigore, dopo ratifica, accettazione o approvazione, conformemente alle disposizioni previste a questo fine nel presente protocollo, l'Accordo del 1963 sarà di pieno diritto prorogato fino alla data di entrata in vigore, provvisoria o definitiva del presente protocollo, senza che la durata di questa proroga possa superare i dodici mesi.

Articolo 8.

Se al 30 settembre 1969, un accordo destinato a ricondurre o a rinnovare l'Accordo del 1963 ricondotto regolarmente è stato negoziato e ha ricevuto un numero di firme sufficiente a permettergli di entrare in vigore dopo la ratifica, accettazione o approvazione, conformemente alle disposizioni previste a questo fine, ma se questo nuovo accordo non è entrato in vigore, provvisoriamente o definitivamente, il presente strumento sarà prorogato fino all'entrata in vigore del nuovo accordo, senza che la durata di questa proroga possa superare i dodici mesi.

Articolo 9.

Il Governo depositario informerà senza indugio ciascun Governo che è parte dell'Accordo o del presente protocollo, o che è provvisoriamente considerato come parte di quest'ultimo, di ogni firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione a detto protocollo, di ogni notifica depositata in conformità dei paragrafi 3 e 5 dell'articolo 7 del presente protocollo, nonchè della sua data d'entrata in vigore.

In fede di ciò i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo fine dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente protocollo alle date che appaiono accanto alla loro firma.

I testi del presente protocollo in lingua francese, inglese, italiana e spagnola fanno tutti ugualmente fede; gli originali sono depositati presso il Governo della Spagna che ne comunicherà copie conformi certificate a ciascun Governo che avrà firmato il presente protocollo o che vi avrà aderito.

Fatto a Ginevra, il trenta marzo mille novecento sessantasette.

Per l'Ageria:

AHMED LAIDI Sujet à ratification le 27/6/1967.

Per l'Argentina:

CESAR URIEN Madrid, 30 de junio de 1967. A reserva de ratificación.

Per il Belgio ed il Lussemburgo:

BARON BEYENS Madrid, le 15 juin 1967. Cette signature est donnée pour l'Union Economique belgo luxembourgeoise.

Per la Francia:

R. DE BOISSESON le 28 juin 1967. Cette signature, conformément aux pouvoirs donnés par le Gouvernement français et à la procédure constitutionnelle française, n'est soumise ni à ratification, acceptation ou approbation.

Per la Grecia:

G. BENSIS Sujet à ratification. 23. 6. 1967.

Per Israele:

R. NALL Subject to ratification. 31/5/1967.

Per l'Italia:

FRANCESCO SILJ Je déclare que ma signature est soumise à la ratification d'après la procédure constitutionnelle italienne. Madrid 5-VI-67.

Per la Libia:

M. ABDELKAFI ES-SAMIN Subject to ratification. 7 June 1967.

Per il Marocco:

Sujeto a ratificación en Rabat. Madrid, 27 junio 1967. MOHAMED MEZIAN ZAHARAOUI

Per il Portogallo:

LUIZ DA CAMARA PINTO-COELHO Sob reserva de ratificaçao. Madrid, 23 de junio de 1967.

Per la Spagna:

F. JAVIER ELORZA Madrid, 10 junio 1967. A reserva de ratificación.

Per la Tunisia:

Conformément au paragraphe (2) de l'Article 3 du présent accord, je déclare que ma signature est soumise à ratification d'après la procédure constitutionnelle de mon Gouvernement. Madrid le 30/5/67. MOHAMED HABID GHERAB

Per la Turchia:

A. KURAL Sujet à ratification. 13 juin 1967.

Per la Repubblica Araba Unita:

A. ANWAR Conformément au paragrafe (2) de l'Article 3 du présent Protocole, je déclare que ma signature est soumise à ratification d'après la procédure constitutionnelle de mon Gouvernement. A. A.

Per il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord:

This signature is not subject to ratification, acceptance or approval. ALAN WILLIAMS, 27 June 1967.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
MORO

LEGGE 11 dicembre 1969, n. **910**.
Provvedimenti urgenti per l'Università.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fino all'attuazione della riforma universitaria possono iscriversi a qualsiasi corso di laurea: *a*) i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge, e coloro che abbiano superato i corsi integrativi previsti dalla legge che ne autorizza la sperimentazione negli istituti professionali; *b*) i diplomati degli istituti magistrali e dei licei artistici che abbiano frequentato, con esito positivo, un corso annuale integrativo, da organizzarsi dai provveditorati agli studi, in ogni provincia, sotto la responsabilità didattica e scientifica delle università, sulla base di disposizioni che verranno impartite dal Ministro per la pubblica istruzione.

Gli studenti che frequentano gli anzidetti corsi annuali integrativi hanno diritto al rinvio del servizio militare a mente delle vigenti disposizioni in materia.

Fino all'attuazione della riforma della scuola secondaria superiore, ai diplomati degli istituti magistrali e dei licei artistici continuerà ad essere consentita l'iscrizione ai corsi di laurea per i quali è prevista l'ammissione dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge; per lo stesso periodo di tempo si applicheranno, inoltre, le disposizioni del decreto-legge 22 dicembre 1968, n. 1241, convertito nella legge 12 febbraio 1969, n. 8, concernente l'iscrizione alle facoltà ed agli istituti superiori di magistero.

Il personale docente degli istituti d'istruzione secondaria di secondo grado, cui sia affidato l'insegnamento nei corsi di cui al primo comma, lettera *b*), del presente articolo, può essere esonerato, per un corrispondente numero di ore, dai normali obblighi d'insegnamento. L'eventuale eccedenza sull'orario d'obbligo è retribuita nella misura di un diciottesimo dello stipendio in godimento, per ogni ora settimanale e per l'effettiva durata del corso.

Indipendentemente dal titolo di istruzione secondaria superiore posseduto, chiunque sia fornito di laurea può iscriversi ad altro corso di laurea.

Il termine per le iscrizioni alle università di cui al presente articolo è fissato, per l'anno accademico 1969-1970, al 31 dicembre 1969.

Art. 2.

Per l'anno accademico 1969-1970, lo studente può predisporre un piano di studio diverso da quelli previsti dagli ordinamenti didattici in vigore, purchè nell'ambito delle discipline effettivamente insegnate e nel numero di insegnamenti stabilito.

Il piano è sottoposto, non oltre il mese di dicembre, all'approvazione del consiglio di facoltà, che decide tenuto conto delle esigenze di formazione culturale e di preparazione professionale dello studente.

Art. 3.

Gli studenti che fruiscono dell'assegno di studio previsto dalla legge 21 aprile 1969, n. 162, sono esonerati dal pagamento delle tasse, soprattasse, diritti di segreteria e contributi scolastici di ogni genere.

Art. 4.

Agli incaricati di insegnamento nelle università o negli istituti d'istruzione universitaria, ivi comprese le scuole di specializzazione e di perfezionamento, in entrambi gli anni accademici 1968-69 e 1969-70, l'incarico è prorogato a domanda, da presentarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'anno accademico 1970-1971, salve le ipotesi di anticipata cessazione previste dal secondo comma dell'articolo 10 della legge 24 febbraio 1967, n. 62.

Per l'applicazione del precedente comma agli assistenti di ruolo è sufficiente che l'incarico sia stato conferito per l'anno accademico 1969-70.

Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo del presente articolo non si applicano agli incarichi conferiti ai professori universitari straordinari e ordinari.

La validità delle terne dei vincitori di concorso a cattedra universitaria prevista dall'articolo 76 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è prorogata di un anno.

Art. 5.

Con effetto dal 31 ottobre 1969, gli articoli 8 e 28-*ter*, ultimo comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, e successive modificazioni, sono abrogati.

Fermo quanto disposto nei commi primo e secondo dell'articolo 4 della legge 18 marzo 1958, n. 349, quali risultano sostituiti nell'articolo 8 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, l'assistente ordinario non libero docente è assegnato alla seconda e alla prima classe di stipendio al compimento, rispettivamente, del sesto e del quarto anno di appartenenza alla classe precedente.

All'assistente ordinario non libero docente, all'atto del conseguimento della seconda classe di stipendio, si applicano le disposizioni in vigore per gli assistenti ordinari liberi docenti.

Il periodo di servizio, prestato dall'assistente ordinario non libero docente nella terza classe di stipendio in eccedenza a quello richiesto dal secondo comma del presente articolo per l'assegnazione alla seconda classe di stipendio, è utile ai fini del passaggio alla prima classe.

Art. 6.

La maggiore somma da iscriversi nell'anno 1970, in applicazione dell'articolo 28 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, è aumentata di lire 5 miliardi.

Art. 7.

Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1970, prevista in lire 8 miliardi, si provvederà mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 dicembre 1969

SARAGAT

RUMOR — FERRARI AGGRADI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1969, n. **911**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civico « Enzo e Rosy Rossi », con sede in Casalpusterlengo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assitenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Milano in data 31 luglio 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civico « Enzo e Rosy Rossi », di Casalpusterlengo, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 4 dello statuto approvato con regio decreto 5 maggio 1939;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civico « Enzo e Rosy Rossi », con sede in Casalpusterlengo (Milano), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Milano;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Casalpusterlengo;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 5 maggio 1939.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 luglio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 132. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1969, n. **912**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale denominato «Santa Maria dei Battuti», con sede in Conegliano Veneto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Treviso in data 11 dicembre 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale denominato « Santa Maria dei Battuti », di Conegliano Veneto, è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 17 gennaio 1904, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale denominato « Santa Maria dei Battuti », con sede in Conegliano Veneto (Treviso), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Treviso;

due membri eletti dal consiglio comunale di Conegliano Veneto;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 17 gennaio 1904, modificato con regio decreto 16 giugno 1939.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 luglio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 129. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1969, n. **913**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile « San Giovanni di Dio », con sede in Fondi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Latina in data 18 febbraio 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile « San Giovanni

di Dio » di Fondi, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 3 febbraio 1870;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile « San Giovanni di Dio », con sede in Fondi (Latina), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Latina;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Fondi;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 3 febbraio 1870, modificato con regio decreto del 24 marzo 1901.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 130. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1969, n. **914**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale denominato « Istituti pii Balbi Valier », con sede in Pieve di Soligo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Treviso in data 11 dicembre 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « Balbi Valier » di Pieve di Soligo, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva al ricovero ed alla cura degli infermi in conformità dell'art. 1 dello statuto approvato con regio decreto 20 luglio 1896;

Visto il verbale in data 20 novembre 1968 della commissione di cui al secondo comma dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, con il quale è stato preso atto che l'ospedale civile « Istituti pii Balbi Valier », di Pieve di Soligo, provvede esclusivamente al ricovero e alla cura degli infermi;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale denominato « Istituti pii Balbi Valier », con sede in Pieve di Soligo (Treviso), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Treviso;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Pieve di Soligo;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 20 luglio 1896.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 agosto 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 131. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1969, n. **915**.

Soppressione dell'osservatorio avicolo di Lucca.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 5 febbraio 1940, n. 506, con il quale è stato istituito l'osservatorio avicolo di Lucca presso il locale ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Vista la lettera in data 5 marzo 1969, con la quale il capo dell'ispettorato anzidetto, direttore tecnico dell'osservatorio avicolo, chiede la soppressione di detto osservatorio le cui finalità nella provincia non risultano più adeguate alle attuali esigenze tecnico-economiche della pollicoltura;

Considerata l'opportunità per i motivi anzidetti di porre termine alla gestione dell'osservatorio stesso;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, l'osservatorio avicolo di Lucca è soppresso.

Il capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Lucca è incaricato della liquidazione dei beni di detto osservatorio.

Le eventuali somme residue saranno versate in conto entrate eventuali del Tesoro.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1969

SARAGAT

SEDATI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 133. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1969, n. **916**.

Ripartizione di tre posti di assistente universitario di ruolo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 6 dicembre 1968, numero 1382, con il quale veniva fatto luogo alla ripartizione di novecentocinquanta dei millecento posti di assistente di ruolo, non vincolati a concorsi riservati agli assistenti straordinari, a disposizione sul contingente dei posti istituiti dall'art. 14 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, per l'anno accademico 1968-69;

Visto il proprio decreto in data 27 maggio 1969, numero 326, con il quale veniva fatto luogo alla ripartizione di centoquarantasette posti dei centocinquanta, non vincolati a concorsi riservati agli asssitenti straordinari, a disposizione sul contingente dei posti istituiti per l'anno accademico 1968-69 dalla legge sopra citata;

Ravvisata la necessità di procedere ora all'assegnazione dei restanti tre posti di assistente di ruolo;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

I rimanenti tre posti di assistente di ruolo dei millecento non vincolati a concorsi riservati agli assistenti straordinari, a disposizione sul contingente dei posti istituiti, per l'anno accademico 1968-69, dall'art. 14 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, sono ripartiti come segue:

FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE	Numero dei posti
Università di Bologna:	
cattedra di politica economica e finanziaria	1
Università di Firenze:	
cattedra di istituzioni di diritto pubblico	1
FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA	
Università di Roma:	
cattedra di farmacologia	1

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 143

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1969.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Bergamo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1967, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1967, registro n. 4, foglio n. 92;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituita, nella provincia di Bergamo presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Mainini dott. Carlo, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

Ursini dott. Mario, funzionario dell'ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Zanovello geom. Severino, rappresentante del genio civile;

Cassata dott. Angiolo, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Pelizzoni dott. Romeo, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Pagani Zaverio, Moroni Ilario, Della Chiesa Giovanni, Betelli Pietro, Bonfanti Claudio, Belotti Giovanni e Paoli Roberto, rappresentanti dei lavoratori;

Dalle Vegre dott. Gian Luigi, Grossi dott. Claudio, Toffanetti Cesare e Ferrante Carlo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Scaini p.a. Imerio, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 giugno 1969

Il Ministro: BRODOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1969
Registro n. 9 Lavoro e prev. soc., foglio n. 335

(11425)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1969.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Bolzano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 9 novembre 1968, registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 1969, registro n. 14, foglio n. 349, con il quale è stata costituita la commissione provinciale per il collocamento di Bolzano;

Vista la nota n. 3246 dell'11 giugno 1969 con la quale l'associazione degli industriali della provincia di Bolzano prospetta la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il proprio rappresentante dott. Luis Ruedl con il dott. Teodoro Ebner;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Teodoro Ebner è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Bolzano, quale rappresentante della associazione degli industriali, in sostituzione del dott. Luis Ruedl.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 luglio 1969

p. *Il Ministro*: TOROS

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1969
Registro n. 9 Lavoro e prev. soc., foglio n. 339

(11423)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1969.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Nuoro.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO *ad interim*
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1967, registro n. 5, foglio n. 317;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituita, nella provincia di Nuoro presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Maieli dott. Pietro, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

Meini Giuseppe, funzionario dell'ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Seddone Francesco, rappresentante del genio civile;

Pala dott. Giovanni, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Romagna p. a. Sebastiano, rappresentante dello ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Cancedda Giovanni, Corda Luigi, Asoni Virgilio, Borghero Alberto, Russo Carmine, Masala Lussorio e Corda dott. Martino, rappresentanti dei lavoratori;

Melis cav. Paolo, Marras Amanzio, Mura rag. Antonio e Deriu geom. Piero, rappresentanti dei datori di lavoro;

Fitto rag. Angelo, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dallo art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sui cap. 1250 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1969

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
Ministro ad interim per il lavoro
e la previdenza sociale
TOROS

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1969
Registro n. 9 Lavoro e prev. soc., foglio n. 336

(11427)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1969.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale per l'anno 1969.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 7 e 10 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932, n. 269, e successivamente modificato con la legge 25 maggio 1939, n. 880, contenente le norme intese a regolare la gestione amministrativa e contabile degli uffici del lavoro portuale e dei fondi relativi;

Visto il decreto ministeriale in data 15 luglio 1968 con il quale sono stati approvati gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale per l'esercizio 1969;

Ritenuta la necessità di costituire un apposito capitolo di competenza nella stato di previsione dell'entrata del corrente esercizio 1969, al fine di prelevare dal « Fondo di riserva » l'importo di L. 175.000.000 necessario per la costruzione di un secondo corpo di fabbricato per la casa di soggiorno per lavoratori portuali in Dovadola;

Considerata l'opportunità di apportare variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale per l'esercizio 1969;

Sentito il comitato amministrativo del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale;

Decreta:

Sono approvate le seguenti variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale, per l'esercizio 1969, e l'istituzione del capitolo 501 per l'entrata in conto capitale (cat. X) - Prelevamento dal fondo di riserva.

Entrata:

Cap. 501. — Prelevamento dal fondo di riserva per provvedere ad interventi ai sensi dell'art. 4 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, modificato con la legge 3 marzo 1932, n. 269 . . . . L. 175.000.000

Spesa:

Cap. 501. — Costruzione di una casa di soggiorno per lavoratori portuali e spese di arredamento e di primo impianto per la sua funzionalità (art. 4 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito con modificazioni nella legge 3 marzo 1932, n. 269) L. 175.000.000

Roma, addì 2 agosto 1969

Il Ministro per la marina mercantile
LUPIS

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(11374)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1969.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Campobasso.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1969, registro n. 6, foglio n. 213, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Campobasso;

Vista la nota n. 515 dell'11 giugno 1969, con la quale l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Campobasso prospetta la necessità di sostituire il dott. Dario Albino, funzionario dell'ufficio predetto designato a sostituire il presidente della citata commissione in caso di assenza, con il dott. Pasquale Fiore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Pasquale Fiore è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Campobasso, quale funzionario designato a sostituire il presidente in caso di assenza, in luogo del dott. Dario Albino.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 settembre 1969

p. *Il Ministro*: TOROS

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1969
Registro n. 10 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 324

(11594)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1969.

Retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale viaggiante dipendente dalla direzione per l'Italia della Compagnia internazionale delle carrozze con letti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797; concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi o convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub 6, ultimo comma e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dallo art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, della legge 14 febbraio 1963, n. 14, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie mensili per il personale viaggiante dipendente dalla direzione per l'Italia della compagnia internazionale delle carrozze con letti, sono determinate nelle misure di cui alle tabelle *A* e *B*, allegate al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con effetto dalla data del primo gennaio 1968.

Roma, addì 6 novembre 1969

Il Ministro: DONAT-CATTIN

TABELLA *A*

Tabella delle retribuzioni medie mensili per il personale viaggiante dipendente dalla direzione per l'Italia della Compagnia internazionale delle carrozze letti e del turismo.

Categorie del personale	
Conduttori	L. 115.000
Camerieri - Ricevitori - Barman	» 115.000
Camerieri - Aiuti barman	» 91.000
Dispensieri	» 73.000

Note: Le retribuzioni medie, come sopra determinate, si intendono valide anche agli effetti dell'indennità di anzianità, della Cassa di previdenza aziendale, del conto patrimoniale di fine carriera.

Nelle misure delle suddette retribuzioni medie mensili sono compresi tutti gli elementi costituenti il guadagno medio di ciascuna categoria, compreso il valore del vitto in natura per il personale delle Carrozze-Ristorante, mentre è escluso il rateo della gratifica natalizia, che deve essere calcolato sull'apposito salariale contrattuale.

TABELLA *B*

Tabella del valore medio mensile a titolo « vitto in natura », corrisposte per i giorni di viaggio al personale viaggiante di cucina dipendente dalla direzione per l'Italia della Compagnia internazionale delle carrozze con letti e del turismo.

Categorie del personale	
Cuochi	L. 4.500
Aiuti cuochi	» 4.500
Addetti alla cucina	» 4.500

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

(11430)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1969.

Inclusione di insegnanti abilitati nelle graduatorie nazionali per l'immissione nei ruoli della scuola media.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 20 marzo 1968, n. 327 che prevede, fra l'altro, la formazione di graduatorie nazionali per la immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media;

Visto il proprio decreto 10 giugno 1968, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1968, registro n. 64 Pubblica istruzione, foglio n. 28, con il quale sono stati fissati i modi per la formazione delle predette graduatorie e i termini per la presentazione delle domande da parte degli insegnanti interessati;

Visto l'art. 1, primo comma, della legge 7 ottobre 1969, n. 748, che ha esteso il disposto dell'art. 2 della legge 20 marzo 1968, n. 327, agli insegnanti forniti del requisito di almeno un anno di insegnamento compiuto a partire dall'anno scolastico 1961-62 con qualifica non inferiore a « buono » e che abbiano conseguito l'abilitazione in sessioni di esame indette entro il 10 agosto 1967;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1968, n. 1129, concernente i titoli di abilitazione validi per l'insegnamento nella scuola media;

Considerato che è necessario stabilire il termine entro il quale gli insegnanti forniti dei requisiti di cui al citato art. 1, primo comma, della legge 7 ottobre 1969, n. 748, devono presentare la domanda di inclusione nelle graduatorie nazionali previste dalla legge 20 marzo 1968, n. 327;

Decreta:

Art. 1.

L'inclusione nelle graduatorie nazionali previste dalla legge 20 marzo 1968, n. 327, ai fini dell'immissione nei ruoli dei professori della scuola media statale può essere richiesta dagli insegnanti che abbiano prestato almeno un anno di servizio a partire dall'anno scolastico 1961-62 fino all'anno scolastico 1968-69 incluso presso scuole statali o pareggiate di istruzione secondaria con qualifica non inferiore a « buono » e che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento in sessioni di esame indette entro il 10 agosto 1967.

Gli insegnanti elementari laureati, appartenenti ai ruoli della scuola elementare, che abbiano superato il periodo di prova e prestino servizio nella scuola statale con qualifica non inferiore a « buono » possono parimenti chiedere l'inclusione nelle graduatorie nazionali ai fini dell'immissione nei ruoli dei professori della scuola media purchè siano in possesso di abilitazione all'insegnamento conseguita in sessioni di esame indette non oltre il 10 agosto 1967.

Per i fini di cui ai precedenti commi sono validi, in relazione ai singoli insegnamenti, i titoli di abilitazione che davano accesso all'insegnamento delle discipline o gruppi di discipline dei soppressi ruoli delle preesistenti scuole medie, scuole e corsi secondari di avviamento professionale e scuole d'arte dichiarati dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, e successive modificazioni, corrispondenti ai ruoli della scuola media istituita ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

Si considera, altresì, valida per la cattedra di matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali la abilitazione conseguita per l'insegnamento della matematica, nozioni di contabilità, scienze naturali e merceologia nella scuola professionale femminile (classe di concorso I della tabella *L* annessa al regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229, e classe di esame XIV - Sottoclasse *B*) della tabella *C* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972).

Le norme dei precedenti commi si applicano anche agli insegnanti abilitati all'insegnamento di musica e canto e di musica e canto corale e all'insegnamento dell'educazione fisica ai fini dell'assunzione, rispettivamente, nei ruoli dei professori di educazione musicale e di educazione fisica.

Gli insegnanti di educazione fisica che si trovino nelle condizioni previste dal presente articolo saranno collocati nel ruolo di cui agli articoli 12 e 13 della legge 7 febbraio 1958, n. 88.

Art. 2.

Possono parimenti chiedere l'inclusione nelle graduatorie nazionali ai fini dell'immissione nei ruoli della scuola media gli insegnanti che, possedendo i requisiti di servizio e di qualifica stabiliti al precedente articolo, siano forniti di abilitazione all'insegnamento per cattedra di istruzione secondaria relativa a materie delle quali almeno una coincida con una delle materie costituenti la cattedra cui aspirano.

Si considerano relative a materia coincidente con matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali le abilitazioni conseguite per gli insegnamenti di materie tecniche commerciali, industriali, agrarie e marinare, l'abilitazione in fisica, l'abilitazione in chimica e tutte le abilitazioni comprendenti le scienze naturali.

Si considera relativa a materia coincidente con l'italiano, il latino, la storia, l'educazione civica e la geografia l'abilitazione all'insegnamento della storia dell'arte di cui alla classe XIV della tabella annessa al regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229, e alla classe III della tabella *C* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972.

Gli insegnanti di cui al presente articolo devono risultare in possesso del titolo di studio richiesto per il conseguimento dell'abilitazione corrispondente alla cattedra di scuola media cui aspirano o a cattedra delle preesistenti scuole medie o scuole e corsi secondari di avviamento professionale dichiarata corrispondente.

A tal fine sono validi i titoli di studio indicati negli articoli 6 e 7 del regolamento degli esami di Stato per l'abilitazione all'insegnamento nella scuola media approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298 e modificato con decreti del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1967, n. 1127 e 23 agosto 1968, n. 1129, nonchè quelli elencati nella seconda colonna della tabella *B* annessa al medesimo regolamento.

Per le cattedre di educazione fisica sono validi i diplomi e gli attestati di cui all'art. 14 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, e all'art. 4 della legge 30 dicembre 1960, n. 1727.

Gli insegnanti di cui al presente e al precedente articolo possono chiedere l'immissione in ruolo anche se abbiano superato il limite di età stabilito per l'ammissione ai concorsi.

Art. 3.

Il servizio richiesto dal precedente art. 1, ai fini dell'immissione nei ruoli della scuola media, deve risultare effettivamente prestato per un periodo non inferiore a quello minimo prescritto dalle norme vigenti per l'attribuzione della qualifica.

Art. 4.

Gli aspiranti all'assunzione in ruolo devono possedere, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) buona condotta;

3) idoneità fisica all'insegnamento. I non vedenti possono essere assunti in ruolo per le cattedre per le quali sia prevista la loro partecipazione ai concorsi ordinari, ai sensi delle leggi 4 giugno 1962, n. 601 e 29 settembre 1967, n. 946.

Non possono aspirare all'assunzione in ruolo:

a) coloro che sono stati esclusi dall'elettorato attivo politico (art. 2, quinto comma del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3).

b) coloro che siano stati destituiti o dispensati da un impiego presso la pubblica amministrazione (art. 2, quinto comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3);

c) coloro che sono stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del citato testo unico, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

d) coloro che sono stati radiati dall'albo professionale;

e) coloro che sono incorsi nella sanzione disciplinare della esclusione definitiva dall'insegnamento di cui all'art. 16, n. 6, della legge 19 marzo 1955, n. 160, ovvero nella sanzione disciplinare dell'esclusione temporanea dall'insegnamento di cui all'art. 16, n. 5, della medesima legge, qualora alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande non sia trascorso il termine di sospensione dall'insegnamento corrispondente alla durata della sospensione stessa;

f) gli insegnanti elementari di ruolo che sono incorsi nelle sanzioni disciplinari del licenziamento o della interdizione scolastico di cui all'art. 1, numeri 4) e 5) ed all'art. 6 del regio decreto 13 settembre 1940, n. 1469.

Art. 5.

Per quanto concerne le modalità di redazione e documentazione delle domande, la formazione, l'approvazione e la pubblicazione delle graduatorie e la documentazione dei requisiti generali di ammissione all'impiego, valgono le norme degli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 10 giugno 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 22 agosto 1968, che si intendono qui integralmente riportate.

Si intendono parimenti riportati in calce al presente decreto gli allegati *B* e *D* del citato decreto ministeriale 10 giugno 1968, concernenti rispettivamente la elencazione dei titoli di abilitazione validi per l'immissione nel ruolo di matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali e la tabella di corrispondenza tra i ruoli delle preesistenti scuole medie, scuole e corsi secondari di avviamento professionale, scuole d'arte, e i ruoli della scuola media.

Art. 6.

Le domande di immissione nei ruoli dei professori della scuola media, redatte in carta da bollo da L. 400 secondo l'unito modello (allegato *A*) devono pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio speciale assunzione in ruolo di idonei e abilitati, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Al sessantesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto è altresì prorogato il termine di presentazione e documentazione delle domande di immissione nei ruoli dei professori della scuola media secondo le norme del decreto ministeriale 10 giugno 1968, emanato in applicazione degli articoli 1 e 2 della legge 20 marzo 1968, n. 327.

Entro il medesimo termine coloro che abbiano già presentato domanda ai sensi del citato decreto ministeriale 10 giugno 1968, possono integrare la documentazione dei propri titoli, esibendo nelle forme prescritte i certificati eventualmente non presentati ed i documenti dei servizi prestati e delle eventuali abilitazioni conseguite dopo la scadenza del termine di cui al ripetuto decreto ministeriale 10 giugno 1968.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 22 novembre 1969

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1969
Registro n. 97 Pubblica istruzione, foglio n. 175

ALLEGATO *A*

(Modello della domanda di immissione in ruolo in carta da bollo da L. 400)

Al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio speciale assunzione in ruolo di idonei e abilitati - ROMA

. l . . sottoscritt . . (1), nat . . a . il . . e residente a . . (prov. . .), chiede l'immissione nel ruolo dei professori di . nella scuola media, avendo prestato servizio in qualità di . . (2) negli anni scolastici . con qualifica non inferiore a «buono», ed essendo fornito di abilitazione all'insegnamento di .

A tal fine dichiara:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (3);

di aver riportato le seguenti condanne penali . . .,

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inammissibilità previste dall'art. 4 del bando;

di trovarsi, quanto agli obblighi militari, nella seguente posizione: . (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio: . conseguito presso . (5).

Per quanto concerne la documentazione, fa riferimento all'elenco contenuto nella scheda *A*.

Dichiara, infine, che il proprio recapito è il seguente: . ., e chiede che a tale indirizzo siano inviate tutte le comunicazioni relative alla presente richiesta. Si impegna, in ogni modo, a comunicare qualunque cambiamento del recapito stesso (6).

Data .

Firma

(1)

Autentica di firma (7)

(1) Le aspiranti coniugate indicheranno nell'ordine, il cognome da nubili, il nome, ed infine il cognome del coniuge.

(2) Specificare se il servizio sia stato prestato in qualità di insegnante negli istituti e scuole statali di istruzione secondaria o artistica o in qualità di insegnante elementare di ruolo o in qualità di lettore di italiano presso università e istituti di cultura stranieri. Gli insegnanti elementari di ruolo che abbiano prestato servizio presso scuole di istruzione secondaria ai sensi delle leggi 4 giugno 1962, n. 585 e 6 luglio 1964, n. 620, indicheranno sia la loro qualità di insegnanti elementari, sia la natura del servizio effettivamente prestato.

(3) Nel caso in cui l'aspirante non sia iscritto nelle liste elettorali, deve specificare i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(4) Le insegnanti di sesso femminile non sono tenute alla presente dichiarazione. Gli insegnanti di sesso maschile preciseranno la propria posizione (aver regolarmente prestato servizio di leva, essere attualmente in servizio militare, non avere ancora concorso alla leva, essere stato riformato, esonerato, ecc.).

(5) Indicare l'università o l'istituto.

(6) L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa degli uffici dell'amministrazione della pubblica istruzione.

(7) La firma deve essere autenticata dal capo di istituto o dal direttore didattico della scuola presso la quale l'aspirante presta servizio, o da un notaio, o dal segretario comunale del luogo di residenza.

(11589)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1969.

Immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media con lingua di insegnamento tedesca della provincia di Bolzano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il proprio decreto 20 febbraio 1969, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1969, registro n. 37 Pubblica istruzione, foglio n. 378, con il quale sono stati fissati i contingenti di cattedre disponibili nella scuola media con lingua di insegnamento tedesca della provincia di Bolzano ai fini dell'immissione in ruolo degli insegnanti forniti di particolari requisiti, e sono stati stabiliti i modi e i termini di presentazione delle domande per l'immissione di detti insegnanti nei ruoli della scuola media con lingua di insegnamento tedesca della provincia di Bolzano ai sensi delle leggi 25 luglio 1966, n. 603 e 20 marzo 1968, n. 327;

Considerato che da un riesame degli organici delle scuole di istruzione secondaria con lingua di insegnamento tedesca della provincia di Bolzano è risultato che alla data di entrata in vigore della legge 25 luglio 1966, n. 603, esistevano nove cattedre di educazione fisica maschile e undici cattedre di educazione fisica femminile, di cui rispettivamente sei e undici disponibili, e che pertanto deve essere integrato in conformità il contingente fissato con il citato decreto ministeriale 20 febbraio 1969;

Visto l'articolo 2 della legge 7 ottobre 1969, n. 748, concernente la formazione di apposite graduatorie per l'immissione in ruolo degli insegnanti delle scuole secondarie con lingua di insegnamento tedesca della provincia di Bolzano ai sensi dell'art. 4 della legge 25 luglio 1966, n. 603 e degli articoli 1 e 2 della legge 20 marzo 1968, n. 327;

Visti i decreti del provveditore agli studi di Bolzano 15 luglio 1969 con i quali sono state approvate le graduatorie *A* e *B* previste dall'art. 13 del decreto ministeriale 20 febbraio 1969 per il conferimento delle cattedre di lettere (tedesco, storia ed educazione civica e geografia); matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali; italiano; educazione artistica; applicazioni tecniche femminili; educazione musicale;

Considerato che in nessuna delle predette graduatorie risulta incluso un numero di aspiranti superiore al contingente delle cattedre determinato per ciascuna materia o gruppo di materie dall'art. 1 del decreto ministeriale 20 febbraio 1969, e che, di conseguenza, non si verificano le condizioni per la compilazione delle graduatorie di cui all'art. 6 della legge 25 luglio 1966, n. 603;

Accertato che non sono state compilate le graduatorie relative alle cattedre di applicazione tecniche maschili e di educazione fisica per mancanza di aspiranti forniti dei requisiti prescritti;

Ritenuto che il decreto ministeriale 20 febbraio 1969, deve essere integrato in conformità alle disposizioni della citata legge 7 ottobre 1969, n. 748;

Decreta:

Art. 1.

Al decreto ministeriale 20 febbraio 1969, concernente l'immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuole medie con lingua di insegnamento tedesca della provincia di Bolzano e nei ruoli dei professori di educazione fisica delle medesime scuole sono apportate le seguenti rettifiche ed integrazioni:

a) il contingente di cattedre di educazione fisica determinato dall'art. 1 è costituito rispettivamente da sei cattedre maschili e undici cattedre femminili, in luogo di una cattedra maschile ed una femminile;

b) nel secondo comma dell'art. 2 le parole « titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie in lingua tedesca conseguito secondo le norme speciali emanate con decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1963, n. 2204, entro la sessione indetta nell'anno 1965 » sono sostituite con le parole: « titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie in lingua tedesca conseguito, secondo le norme speciali emanate con decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1963, n. 2204, in sessioni di esami indette fino al 1° ottobre 1965 »;

c) gli insegnanti di cui al primo comma, numeri 1 e 2, dell'art. 4 devono essere in possesso di una delle abilitazioni ivi previste, conseguita in sessioni di esami indette non oltre il 30 gennaio 1969;

d) il primo comma, n. 3, dell'art. 4 è sostituito come segue:

3) dagli insegnanti che abbiano conseguito l'abilitazione valida per l'insegnamento nelle scuole secondarie in lingua tedesca in sessioni di esame indette non oltre il 30 gennaio 1969 e che, quanto al servizio, si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) abbiano prestato almeno un anno di servizio a partire dall'anno scolastico 1961-62 all'anno scolastico 1968-69 incluso presso scuole statali o pareggiate di istruzione secondaria o artistica con qualifica non inferiore a « buono »;

b) appartengano ai ruoli della scuola elementare e, avendo superato il periodo di prova, prestino servizio nella scuola statale con qualifica non inferiore a « buono ».

Art. 2.

Gli insegnanti in possesso dei requisiti di cui alle lettere *c*) e *d*) del precedente articolo 1 possono chiedere l'inclusione nelle graduatorie *C* e *D* previste dall'art. 11, primo comma, e dall'art. 13, ultimo comma, del decreto ministeriale 20 febbraio 1969 ai fini dell'immissione nei ruoli della scuola media con lingua di insegnamento tedesca della provincia di Bolzano.

Sono esonerati dalla presentazione della richiesta gli aspiranti che, trovandosi nelle condizioni stabilite, in applicazione dell'art. 2 della legge 20 marzo 1968, n. 327, dall'art. 4, primo comma n. 3, del decreto ministeriale 20 febbraio 1969, abbiano già presentato la domanda al provveditore agli studi di Bolzano coi modi e nei termini di cui al suddetto decreto, e siano stati inclusi nelle graduatorie *C* e *D* formate dal provveditore medesimo.

Per quanto concerne la validità dei titoli di abilitazione e dei titoli di studio, il limite di età, le condizioni per la validità dell'anno di servizio, i requisiti di ammissione, la formazione delle graduatorie e la documentazione dei requisiti generali di ammissione all'impiego, valgono le norme degli articoli 4, terzo, quarto e quinto comma, 5, 6, 7, 8, 11, secondo, terzo e quarto comma, 13, ultimo comma e 14 del decreto ministeriale 20 febbraio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 28 maggio 1969, che si intendono qui integralmente riportate.

Si intendono parimenti riportati in calce al presente decreto gli allegati *A* e *B* del citato decreto ministeriale 20 febbraio 1969 concernenti l'elencazione dei titoli di abilitazione validi per l'immissione nel ruolo di matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali.

Art. 3.

Gli aspiranti all'immissione in ruolo nelle condizioni previste dal precedente articolo devono presentare al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio speciale assunzione in ruolo di idonei e abilitati, domanda redatta in carta da bollo da L. 400 secondo l'unito modello (allegato *A*).

Per quanto concerne le dichiarazioni da apporre nella domanda, la firma e l'autentica di essa, nonchè la documentazione dei titoli e la presentazione delle schede di elencazione e di valutazione valgono le norme dell'art. 9 del decreto ministeriale 20 febbraio 1969, che si intendono qui integralmente riportate.

Le domande e la relativa documentazione devono pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio speciale assunzione in ruolo di idonei e abilitati, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. La tempestività sarà accertata dal bollo di arrivo al Ministero. Eventuali ritardi nella presentazione o nell'arrivo, anche se non imputabili all'aspirante, comporteranno la reiezione della domanda.

Non saranno prese in esame le domande e i documenti che dovessero pervenire oltre il suddetto termine, scaduto il quale non saranno consentite integrazioni o sostituzioni, anche parziali, di qualsiasi titolo o documento.

Saranno presi in considerazione soltanto i titoli risultanti da regolari documenti rilasciati dalle competenti autorità ai sensi delle vigenti disposizioni.

Di qualsiasi documento e titolo è ammessa la presentazione in copia autentica anzichè in originale, a condizione che le copie autentiche siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore, ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I documenti e certificati recanti abrasioni non convalidate non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a documenti e titoli presentati ad altre amministrazioni ed uffici, compresi quelli della pubblica istruzione.

Art. 4.

Le graduatorie, compilate ed approvate ai sensi dell'art. 11, secondo, terzo e quarto comma, e dell'art. 13, ultimo comma, del decreto ministeriale 20 febbraio 1969, saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte II. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data di pubblicazione di detto avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Agli aspiranti che otterranno l'inclusione nelle graduatorie non saranno restituiti i documenti presentati ai sensi del presente decreto, salvo che ne facciano domanda in carta da bollo dichiarando esplicitamente di rinunziare all'immissione in ruolo, o di non aver nulla da eccepire in ordine ad eventuali provvedimenti di esclusione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 novembre 1969

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1969
Registro n. 97 Pubblica istruzione, foglio n. 174

ALLEGATO *A*

Modello della domanda di immissione in ruolo
(carta da bollo da L. 400)

Al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio speciale assunzione in ruolo di idonei e abilitati - ROMA

. . l . . sottoscritt . . . (1), nat . . a . . il . . e residente a . . . . (prov. . .), chiede l'immissione nel ruolo dei professori di . . nella scuola media con lingua d'insegnamento tedesca, avendo prestato servizio in qualità di . . . (2) negli anni scolastici . . . . . con qualifica non inferiore a « buono », ed essendo fornito di abilitazione all'insegnamento di . .

A tal fine dichiara:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

di aver riportato le seguenti condanne penali . . . . .;

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inammissibilità previste dal bando;

di trovarsi, quanto agli obblighi militari, nella seguente posizione . . . . . . (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio: . . . . . . conseguito presso . (5).

Per quanto concerne la documentazione, fa riferimento all'elenco contenuto nella scheda *A*.

Dichiara, infine, che il proprio recapito è il seguente: . . . . e chiede che a tale indirizzo siano inviate tutte le comunicazioni relative alla presente richiesta. Si impegna, in ogni modo, a comunicare qualunque cambiamento del recapito stesso (6).

Data . . . .

Firma
. . . . (1)

Autentica della firma (7)
. . . .

---

(1) Le aspiranti coniugate indicheranno, nell'ordine, il cognome da nubili, il nome ed infine il cognome del coniuge.

(2) Specificare se il servizio sia stato prestato in qualità di insegnante negli istituti e scuole statali di istruzione secondaria o artistica o in qualità di insegnante elementare di ruolo o in qualità di lettore di italiano presso università o istituti di cultura stranieri. Gli insegnanti elementari di ruolo che abbiano prestato servizio presso scuole di istruzione secondaria ai sensi delle leggi 4 giugno 1962, n. 585 e 6 luglio 1964, n. 620, indicheranno sia la loro qualità di insegnanti elementari, sia la natura del servizio effettivamente prestato.

(3) Nel caso in cui l'aspirante non sia iscritto nelle liste elettorali, deve specificare i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(4) Le insegnanti di sesso femminile non sono tenute alla presente dichiarazione. Gli insegnanti di sesso maschile preciseranno la propria posizione (aver regolarmente prestato servizio di leva, essere attualmente in servizio militare, non avere ancora concorso alla leva, essere stato riformato, esonerato, ecc.).

(5) Indicare l'università o l'istituto.

(6) L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa degli uffici dell'amministrazione della pubblica istruzione.

(7) La firma deve essere autenticata dal capo di istituto o dal direttore didattico della scuola presso la quale l'aspirante presta servizio, o da un notaio, o dal segretario comunale del luogo di residenza.

(11590)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1969.

Rinnovo del collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo « Fiera di Foggia ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il regio decreto 14 aprile 1939, n. 771, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo «Fiera di Foggia », con sede in Foggia e i decreti del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1956, n. 261 e 18 luglio 1964, n. 724, riguardanti l'approvazione del vigente statuto e la successiva modifica dello art. 8 dello statuto stesso;

Visto il proprio decreto 8 settembre 1966, riguardante la nomina, per un triennio, del collegio dei revisori dei conti dell'ente;

Ritenuta la necessità di provvedere alla rinnovazione del predetto collegio, ai sensi degli articoli 15 e 16 dello statuto;

Decreta:

Il collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo «Fiera di Foggia », con sede in Foggia, è composto come segue:

De Majo dott. Pasquale, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, presidente;

Tripaldi dott. Salvatore, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Ragioniere capo dell'intendenza di Foggia, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Il collegio dura in carica i tre esercizi finanziari 1970 a 1972.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 1969

Il Ministro: MAGRÌ

(11507)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1969.

Approvazione di due opzioni relative ad una tariffa di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di due opzioni relative alla tariffa di rendita vitalizia differita a premi e prestazioni adeguabili, di cui al decreto ministeriale 19 settembre 1968, da applicare al termine del periodo di differimento;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autorizzato, le seguenti opzioni, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma:

opzione della rendita vitalizia differita adeguabile, in una rendita certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia, adeguabili annualmente;

opzione della rendita vitalizia differita adeguabile in una rendita su due teste, interamente o parzialmente reversibile, adeguabile annualmente.

Roma, addì 24 novembre 1969

Il Ministro: MAGRÌ

(11375)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1969.

Revoca, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nell'officina della ditta Face di Cavasotto & C. S.a.s., sita in Genova.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto n. 3180 del 6 maggio 1964, con il quale la ditta Face di Cavasotto & C. S.a.s. fu autorizzata ad attivare in Genova - Passo S. Ferradini, una officina farmaceutica per la produzione di specialità medicinali chimiche, purchè registrate;

Vista la lettera in data 23 giugno 1969, con la quale la ditta sopracitata dichiara che l'officina di cui trattasi è stata definitivamente chiusa, le attrezzature tecniche completamente smantellate e trasferite, ed i locali destinati ad altri usi;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento n. 478 in data 3 marzo 1927;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Face di Cavasotto & C. S.a.s., per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nell'officina sita in Genova - Passo S. Ferradini, rilasciata con decreto ministeriale n. 3180 del 6 maggio 1964;

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Genova è incaricato della esecuzione e della notificazione del presente decreto.

Roma, addì 24 novembre 1969

p. *Il Ministro*: DE MARIA

(11504)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1969.

Qualifica di « strada con diritto di precedenza » per la strada provinciale « Prada » in provincia di Ravenna.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la domanda dell'amministrazione provinciale di Ravenna in data 14 agosto 1969, tendente ad ottenere la qualifica di « strada con diritto di precedenza » per la strada provinciale « Prada » (detta strada è la continuazione della strada provinciale « Villafranca » della limitrofa provincia di Forlì, già dichiarata a precedenza con decreto ministeriale n. 6074 del 2 ottobre 1969);

Vista la relazione dell'ufficio del genio civile di Ravenna in data 8 settembre 1969, n. 8869;

Vista la relazione del servizio tecnico dell'Ispettorato generale circolazione e traffico con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'amministrazione provinciale di Forlì;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata « strada con diritto di precedenza » la strada provinciale « Prada », con l'avvertenza che nelle intersezioni con strade statali il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo.

Art. 2.

All'amministrazione provinciale di Ravenna fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « dare precedenza » o in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco concernenti essenzialmente

la visibilità, quello di « arresto all'incrocio » (integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « stop »). Detti segnali devono essere preceduti, a distanza opportuna, da un preavviso costituito da un analogo segnale di « dare precedenza » integrato da un pannello rettangolare superiore con lettere e cifre nere su fondo bianco, contenente l'indicazione delle distanze in metri che separano il presegnale dal segnale, e la parola « stop » ove il segnale installato alla intersezione sia un « arresto all'incrocio » (vedi circolare I.G.C.T. n. 7000 dell'11 luglio 1966);

b) sulla soglia delle strade secondarie sulla strada a precedenza (dopo la installazione dei segnali di cui alla lettera *a*) i segnali « strada con diritto di precedenza » e « fine del diritto di precedenza » giusto quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, integrati dal pannello di identificazione strade di cui alla fig. 102-*C* del regolamento stesso;

c) segnaletica orizzontale lungo la strada a precedenza, comprendente striscia discontinua di mezzaria nei tratti normali striscia affiancata, continua e discontinua in corrispondenza di curve, dossi ed intersezioni (vedi circolare I.G.C.T., n. 13460 dell'11 settembre 1964).

Il segnale « strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni incrocio lungo la strada a precedenza e, fuori dei centri abitati, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 139 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 novembre 1969

Il Ministro: NATALI

(11544)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1969.
Norme per la profilassi dell'afta epizootica sostenuta da virus esotici.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista l'ordinanza A.C.I.S. 20 dicembre 1952, concernente la profilassi dell'afta epizootica;

Vista l'ordinanza ministeriale 11 aprile 1968, concernente l'obbligo dell'abbattimento e della distruzione di animali per malattie esotiche e peste suina classica;

Visto il decreto interministeriale 8 novembre 1968 recante norme per la corresponsione delle indennità dovute per l'abbattimento degli animali, ai sensi dell'art. 1 della legge 23 gennaio 1968, n. 34;

Ritenuto necessario impartire norme per la profilassi dell'afta epizootica sostenuta da virus esotici;

Decreta:

Art. 1.

Gli istituti zooprofilattici sperimentali e gli istituti delle facoltà di medicina veterinaria che, a seguito di esami di laboratorio effettuati su materiale patologico proveniente da animali colpiti da afta epizootica, identificano o sospettano un tipo di virus o variante da considerarsi esotici, ne danno immediata comunicazione al sindaco ed al veterinario provinciale che, a sua volta, ne informa subito il Ministero della sanità.

L'istituto provvede, inoltre, per l'immediato invio di campioni del materiale in esame, all'istituto superiore di sanità per la conferma o meno che trattasi di tipo o variante esotici.

Art. 2.

Il sindaco, ricevuta la comunicazione dell'istituto ed in attesa della conferma o meno da parte dell'Istituto superiore di sanità, dispone con apposita ordinanza il sequestro di rigore dell'allevamento infetto nonchè la applicazione delle altre misure di cui all'art. 10 del vigente regolamento di polizia veterinaria.

Art. 3.

L'istituto superiore di sanità comunica al Ministero della sanità ed al veterinario provinciale i risultati delle prove effettuate.

In caso di accertamento di tipo o variante di virus non esotici, nel focolaio si applicano le misure previste dal vigente regolamento di polizia veterinaria.

Qualora, invece, si tratti di tipo di virus o variante da considerare esotici, il veterinario provinciale emana i seguenti provvedimenti:

a) ordinanza di zona infetta;

b) decreto di abbattimento e di distruzione degli animali infetti, sospetti d'infezione e sospetti di contaminazione ai sensi dell'ordinanza ministeriale 11 aprile 1968;

c) ordinanza di zona di protezione.

Art. 4.

L'ordinanza di zona di protezione, oltre alle misure ritenute dal veterinario provinciale, in relazione alle particolari condizioni locali, idonee ad arginare la diffusione della malattia, deve prevedere:

a) il divieto di introduzione nella zona dei ruminanti e dei suidi, ad eccezione di quelli destinati alla immediata macellazione;

b) il divieto di trasferire fuori di tale zona gli animali di cui alla lettera *a*) e qualsiasi materiale possibile vettore dell'agente patogeno;

c) il divieto di circolazione e trasporto nella zona degli animali di cui alla lettera *a*), ad eccezione di quelli destinati alla immediata macellazione.

Art. 5.

Nel caso che l'afta epizootica da virus esotico venga accertata in un macello pubblico o privato l'ordinanza di sequestro emanata dal sindaco viene revocata dopo eseguita la distruzione delle carcasse provenienti dagli animali infetti, sospetti infetti o sospetti contaminati e dopo effettuate le operazioni di disinfezione.

Quando negli impianti adibiti alla lavorazione, alla conservazione ed al commercio delle carni viene accertata la introduzione di carni provenienti da animali infetti, sospetti infetti o sospetti contaminati da virus aftoso esotico, il provvedimento di revoca viene adottato dopo che le predette carni sono state distrutte e

le carni, precedentemente e successivamente introdotte, eventualmente ritenute contaminate, trasformate in prodotti cotti, e dopo che sono state eseguite le necessarie disinfezioni.

Art. 6.

Il sequestro di rigore, disposto dal sindaco ai sensi del precedente art. 3, è revocato quando, abbattuti e distrutti gli animali recettivi in conformità di quanto disposto dal veterinario provinciale, sono state eseguite le necessarie disinfezioni per la neutralizzazione del virus nel focolaio.

L'ordinanza di zona infetta è revocata trascorsi 21 giorni dall'abbattimento e distruzione dell'ultimo capo infetto, sospetto d'infezione o di contaminazione e dopo accurate disinfezioni dei ricoveri animali.

L'ordinanza di zona di protezione è revocata trascorsi 21 giorni dalla revoca dell'ordinanza di zona infetta.

Art. 7.

I veterinari provinciali possono adottare con apposite ordinanze, previa approvazione del Ministero della sanità e sempreché ovvie ragioni d'interesse profilattico ne giustifichino l'adozione, misure sanitarie non previste nel presente decreto.

Art. 8.

L'ordinanza A.C.I.S. 20 dicembre 1952, citata in premessa è abrogata.

Sono inoltre abrogate tutte le disposizioni che siano in contrasto con le norme del presente decreto.

Art. 9.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra immediatamente in vigore.

Le trasgressioni alle disposizioni previste al presente decreto saranno punite a termine di legge.

Roma, addì 26 novembre 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

(11628)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1969.

Integrazione del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera internazionale di Genova ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1956, n. 310, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo «Fiera internazionale di Genova» e 29 gennaio 1964, n. 602, che ne ha approvato lo statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1969, n. 588, con il quale è stato approvato il vigente statuto, in sostituzione ed a modifica di quello precedente;

Visto il proprio decreto in data 16 ottobre 1968, riguardante la nomina, per un triennio, del consiglio generale dell'ente;

Ritenuta la necessità di procedere all'integrazione del consiglio stesso con la nomina dei rappresentanti dei Ministeri del commercio con l'estero e delle partecipazioni statali, ai sensi dell'art. 8 del predetto statuto modificato;

Viste le lettere n. 6247 del 18 ottobre 1969 e n. 01344 del 24 ottobre 1969, con le quali i Ministeri del commercio con l'estero e delle partecipazioni statali hanno, rispettivamente, designato il dott. Saverio D'Amico ed il dott. Alberto Spinaci, quali propri rappresentanti nel suddetto consiglio;

Decreta:

Il dott. Saverio D'Amico ed il dott. Alberto Spinaci sono nominati membri del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera internazionale di Genova », rispettivamente in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero e del Ministero delle partecipazioni statali.

La predetta nomina decorre dalla data del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 novembre 1969

Il Ministro: MAGRI

(11506)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1969.

Protezione temporanea di invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti che figureranno nel « XVI e XVII Mercato internazionale della pelletteria - MIPEL », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel XVI e XVII Mercato internazionale della pelletteria - MIPEL, che avranno luogo a Milano dal 10 al 14 gennaio 1970 e dal 6 al 10 giugno 1970, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 29 novembre 1969

Il Ministro: MAGRÌ

(11629)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1969.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato delle cauzioni prestate dalla ditta in liquidazione « S.p.a. Tubino e C. - Industria nazionale del caffè », in Genova.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativa a disposizioni in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il proprio decreto 30 maggio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 dell'8 giugno stesso anno, relativo a prestazione di cauzione per l'importazione di merci in valuta di conti valutari;

Considerato che la ditta « S.p.a. Tubino e C. - Industria nazionale del caffè » corrente in Genova ed attualmente in liquidazione ha chiesto di effettuare, tra gli altri, due pagamenti anticipati per l'importazione dalla Svizzera di macchinari compresi nella voce doganale 84.19, di cui ai due Mod. B-Import n. 5.395.264 per Fr. Sv. 40.000, in data 2 aprile 1963, e n. 5.398.806, per Fr. Sv. 42.300, in data 7 febbraio 1964, entrambi emessi dal Banco di Roma, filiale di Genova;

Visti gli atti con i quali la ditta ha effettuato detti pagamenti anticipati ed ha prestato cauzione a favore dell'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi della legge e del decreto ministeriale summenzionati;

Ritenuto che la su citata ditta non ha importato entro i termini prescritti le merci di cui ai due Mod. B-Import innanzi citati:

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato delle cauzioni a suo tempo prestate con i Mod. B-Import innanzi elencati, fino alla concorrenza del 5 % del controvalore in lire italiane di complessivi Fr. Sv. 82.300 (ottantaduemilatrecento).

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1969

Il Ministro: MISASI

(11597)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1969.

Sostituzione di due membri effettivi in seno al comitato per il collocamento e l'assistenza della manodopera migrante addetta alla raccolta, selezione, incassettamento e spedizione dell'uva da tavola in Abruzzo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 191 del 29 luglio 1969, con il quale è stato ricostituito, presso l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Pescara, il comitato per il collocamento e la assistenza della manodopera migrante addetta alla raccolta, selezione, incassettamento e spedizione dell'uva da tavola in Abruzzo;

Vista la nota n. 54560 del 15 novembre 1969, con la quale l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Pescara ha comunicato che il sig. Giorgio Calanchi, facente parte del comitato predetto, in qualità di rappresentante delle Associazioni cristiane lavoratori italiani (A.C.L.I.), è deceduto e che le associazioni medesime ne richiedono la sostituzione col signor Dino Alfieri;

Considerato che il predetto ufficio regionale ha reso altresì noto che l'Unione italiana del lavoro (U.I.L.) ha chiesto la sostituzione, in seno a detto comitato, del sig. Alfonso Pierdomenico con il rag. Carlo Cecchini;

Ritenuta l'opportunità di provvedere nel senso richiesto:

Decreta:

Articolo unico

Il sig. Dino Alfieri ed il rag. Carlo Cecchini, rispettivamente rappresentanti dei servizi sociali dei lavoratori presso il patronato A.C.L.I. di Chieti e della camera sindacale provinciale della U.I.L. di Pescara, sono nominati, per i motivi di cui alle premesse, membri del comitato per il collocamento e l'assistenza della manodopera migrante addetta alla raccolta, selezione, incassettamento e spedizione dell'uva da tavola in Abruzzo in sostituzione dei sigg. Giorgio Calanchi e Alfonso Pierdomenico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1969

p. *Il Ministro*: TOROS

(11595)

DECRETO PREFETTIZIO 20 novembre 1969.

Sostituzione di componenti il consiglio provinciale di sanità di Brindisi.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Visto il precedente decreto in data 15 maggio 1968, col quale veniva ricostituito, per il triennio 1968-1970, il consiglio provinciale di sanità;

Ritenuto necessario sostituire il dott. Antonio Tombesi, rappresentante dell'INAIL, trasferito ad altra sede, con il dott. Giovanni Russo ed il dott. Francesco Curatoli, rappresentante dell'INAM con il dott. Cosimo Mondatore che ha assunto le funzioni di dirigente sanitario di quest'istituto;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, la legge 21 ottobre 1967, n. 1027 ed il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il decreto citato in premessa è modificato nel senso che il dott. Antonio Tombesi, è sostituito col dott. Giovanni Russo ed il dott. Francesco Curatoli col dott. Cosimo Mondatore.

Brindisi, addì 20 novembre 1969

Il prefetto: DE CAMPORA

(11380)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della seconda cattedra di clinica pediatrica e della seconda cattedra di clinica otorinolaringoiatrica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova, sono vacanti la seconda cattedra di clinica pediatrica e la seconda cattedra di clinica otorinolaringoiatrica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti ai trasferimenti medesimi dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(11793)

Autorizzazione all'Università di Pavia ad accettare un legato

Con decreto del prefetto di Pavia n. 19628 (1-14-16) Div. 1ª del 3 settembre 1969, l'Università di Pavia è stata autorizzata ad accettare un legato costituito da n. 14.067 azioni Finsider, n. 3604 azioni Italsider e da n. 2198 azioni Fiat, disposto dalla signora Ercolina Lanfranchi ved. Lingiardi, per l'istituzione di borse di studio in favore di studenti pavesi o della provincia pavese.

(11602)

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Francesco Mario Zangirolami, nato a Granze (Padova) il 10 maggio 1930, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista, rilasciatogli dall'Università di Padova in data 12 maggio 1960.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Padova.

(11643)

Il dott. Mario Terracina, nato a Roma il 26 agosto 1937, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, rilasciatogli dall'Università di Roma in data 2 dicembre 1964.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(11644)

Il dott. Dante Rottichieri, nato a Virgilio (Mantova) il 6 giugno 1929, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, rilasciatogli dall'Università di Modena in data 9 luglio 1959.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Modena.

(11645)

MINISTERO DELLA DIFESA

Perdita di decorazione al valore militare

Decreto presidenziale 8 ottobre 1969
registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1969, registro n. 30 Difesa, foglio n. 285

Meneghini Vittorio, nato a Vò (Padova) il 23 agosto 1909, ex capitano f. cpl. del distretto militare di Padova. — E' incorso, a decorrere dalla data del presente decreto, nella perdita della medaglia d'argento al valore militare concessagli con decreto presidenziale 2 novembre 1952 e del relativo assegno annuo, nonchè delle distinzioni onorifiche di cui è insignito.

(11718)

MINISTERO DELLA SANITA

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale naturale nazionale « Abetina »

Con decreto n. 1061 del 24 novembre 1969 il sig. Umberto Perrotta, domiciliato a Roma, via Archimede, 10, è autorizzato a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata Abetina, che sgorga dalla sorgente omonima, sita in località Poti del comune di Arezzo.

L'acqua verrà imbottigliata in recipienti di vetro del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità di un litro e mezzo litro, che saranno contrassegnati da etichette rettangolari, stampate su carta bianca a fondo salmone, delle dimensioni rispettivamente di cm. 17 x cm. 11,8 per i recipienti da un litro e di cm. 13,5 x cm. 8 per quelli da 1/2 litro, suddivise in tre riquadri.

Nel riquadro laterale sinistro, in caratteri neri, saranno riportati i dati relativi alle costanti chimiche e chimico-fisiche ed alle sostanze presenti in un litro di acqua, secondo l'analisi eseguita in data 5 gennaio 1969 dal prof. Roberto Biffoli, direttore del reparto chimico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Firenze.

Nel riquadro centrale, figurerà il volto di una persona nell'atto di bere, e dall'alto in basso, in caratteri neri, si leggerà: « Fonte Abetina » « acqua oligominerale naturale » « Arezzo-Alpe di Poti altezza m. 970 s.m. ».

In fondo saranno riportati gli estremi del presente decreto.

Nel riquadro laterale destro, dall'alto in basso ed in caratteri neri, saranno riportati il giudizio di purezza batteriologica, formulato in data 13 marzo 1969 dal prof. Alessandro Seppilli, direttore dell'istituto d'igiene dell'Universita di Perugia, ed una sintetica indicazione delle proprietà terapeutiche dell'acqua.

In fondo verrà indicato il contenuto minimo di acqua imbottigliata.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

L'acqua, da una piccola vasca di raccolta, situata nella galleria, ai piedi della sorgente, verrà addotta, mediante conduttura in acciaio inossidabile, in una vasca sita all'interno dello stabilimento per essere poi imbottigliata.

La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi a corona, in modo da evitare alterazioni o sostituzione dell'acqua minerale.

Con decreto n. 1062 del 24 novembre 1969 il sig. Umberto Perrotta, domiciliato a Roma, via Archimede, 10, è autorizzato a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata Abetina, che sgorga dalla sorgente omonima, sita in località Poti del comune di Arezzo.

L'acqua, addizionata di gas acido carbonico, verrà imbottigliata in recipienti di vetro del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità di un litro e mezzo litro, che saranno contrassegnati da etichette rettangolari, stampate su carta bianca a fondo verde, delle dimensioni rispettivamente di centimetri 17 x cm. 11,8 per i recipienti da un litro e di cm. 13,5 x cm. 8 per quelli da 1/2 litro, suddivise in tre riquadri.

Nel riquadro laterale sinistro, in caratteri neri, saranno riportati i dati relativi alle costanti chimiche e chimico-fisiche ed alle sostanze presenti in un litro di acqua, secondo l'analisi eseguita in data 5 gennaio 1969 dal prof. Roberto Biffoli, direttore del reparto chimico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Firenze, ed in fondo la dicitura « addizionata di gas acido carbonico ».

Nel riquadro centrale, figurerà il volto di una persona nell'atto di bere, e dall'alto in basso, in caratteri neri, si leggerà: « Fonte Abetina » « acqua oligominerale » « Arezzo Alpe di Poti altezza m. 970 s.m. ».

In fondo saranno riportati gli estremi del presente decreto.

Nel riquadro laterale destro, dall'alto in basso ed in caratteri neri, saranno riportati il giudizio di purezza batteriologica, formulato in data 13 marzo 1969 dal prof. Alessandro Seppilli, direttore dell'istituto d'igiene dell'Universita di Perugia, ed una sintetica indicazione delle proprietà terapeutiche dell'acqua.

In fondo verrà indicato il contenuto minimo di acqua imbottigliata.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

L'acqua, da una piccola vasca di raccolta, situata nella galleria, ai piedi della sorgente, verrà addotta, mediante conduttura in acciaio inossidabile, in una vasca sita all'interno dello stabilimento per essere poi imbottigliata.

La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi a corona, in modo da evitare alterazioni o sostituzioni dell'acqua minerale.

(11491)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevuta di debito pubblico (3ª *pubblicazione*).

Elenco n. 20

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 72 Mod. 241 D.P. — Data: 12 novembre 1964 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Bari — Intestazione: Giannelli Elio — Titoli del debito pubblico: al portatore 3 — Capitale L. 15.000

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 18 novembre 1969

(10985)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 234

Corso dei cambi dell'11 dicembre 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	625,60	625,60	625,52	625,71	625,50	625,60	625,68	625,71	625,60	625,60
$ Can.	581,90	582,50	582,15	581,95	581,70	581,90	582,10	581,95	581,90	581,90
Fr. Sv.	145,35	145,32	145,33	145,31	145,30	145,35	145,305	145,31	145,35	145,30
Kr. D.	83,56	83,55	83,55	83,56	83,60	83,56	83,55	83,56	83,56	83,55
Kr. N.	87,59	87,58	87,60	87,64	87,60	87,59	87,625	87,64	87,59	87,55
Kr. Sv.	121,21	121,20	121,15	121,21	121,20	121,21	121,17	121,21	121,21	121,20
Fol.	173,12	173,10	172,95	172,96	173,10	173,12	172,95	172,96	173,12	173,10
Fr. B.	12,59	12,59	12,5950	12,5945	12,60	12,59	12,593	12,5945	12,59	13,59
Franco francese	112,32	112,35	112,40	112,36	112,30	112,32	112,355	112,36	112,32	112,30
Lst.	1499,50	1499,30	1499,50	1499,55	1499 —	1499,50	1499,30	1499,55	1499,50	1499,20
Dm. occ.	169,94	169,85	169,86	169,945	169,70	169,94	169,95	169,945	169,94	169,85
Scell. Austr.	24,23	24,22	24,22	24,2280	24,15	24,33	24,2275	24,2280	24,23	24,23
Escudo Port.	21,99	21,95	22,03	21,99	21,95	21,99	22,01	21,99	21,99	21,99
Peseta Sp.	8,94	8,94	8,95	8,9390	8,90	8,94	8,9425	8,9390	8,94	8,94

Media dei titoli dell'11 dicembre 1969

Rendita 5 % 1935	98,475
Redimibile 3,50 % 1934	99,45
» 3,50 % (Ricostruzione)	82,35
» 5 % (Ricostruzione)	91,225
» 5 % (Riforma fondiaria)	89,825
» 5 % (Città di Trieste)	90,725
» 5 % (Beni Esteri)	88,475
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	98 —
» 5,50 % » » 1968-83	99,375
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	95,925
» » » 5,50 % 1976	99,925
» » » 5 % 1977	99,225
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1977	99,375
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,80
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970)	99,825
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,35
» 5 % (» 1° aprile 1973)	97,925
» 5 % (» 1° aprile 1974)	97,375
» 5 % (» 1° aprile 1975)	96,775
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,40
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	96,15
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,70

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 dicembre 1969

1 Dollaro USA	625,695
1 Dollaro canadese	582,025
1 Franco svizzero	145,307
1 Corona danese	83,555
1 Corona norvegese	87,632
1 Corona svedese	121,19
1 Fiorino olandese	172,955
1 Franco belga	12,594
1 Franco francese	112,357
1 Lira sterlina	1499,425
1 Marco germanico	169,947
1 Scellino austriaco	24,228
1 Escudo Port.	22 —
1 Peseta Sp.	8,941

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Catanzaro

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 2 ottobre 1967, per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Catanzaro;

Visto il decreto ministeriale in data 31 ottobre 1969, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Catanzaro, nell'ordine appresso indicato:

1. Alagna dott. Gaetano	punti	76,75	su 132
2. Venuti dott. Eustachio	»	74,67	»
3. Di Pietrantonio Saverio	»	73,18	»
4. Bonadio Giuseppe	»	72,98	»
5. Gracili dott. Rino	»	72,39	»
6. Ferri dott. Pasquale	»	72,18	»
7. Rabacchino dott. Ferdinando	»	70,86	»
8. Campanella dott. Giovanni	»	70,75	»
9. Pieschi dott. Antonio	»	69,45	»
10. Giannetti dott. Giunio	»	68,70	»
11. Palatiello dott. Vincenzo	»	68,69	»
12. Leonardi dott. Aldo	»	65,27	»
13. Montefusco dott. Gerardo	»	65 —	»
14. Pulli dott. Italo	»	60,40	»
15. Rossi Eugenio	»	60,16	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 novembre 1969

p. *Il Ministro*: SARTI

(11655)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Commissione esaminatrice del concorso interno per esami a diciotto posti di consigliere di 2ª classe del ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico della Azienda di Stato per i servizi telefonici.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119;

Vista la legge 18 febbraio 1963 n. 81;

Visto il decreto ministeriale 14 agosto 1967 con il quale è stato indetto un concorso interno per esami a diciotto posti di consigliere di 2ª classe della carriera direttiva tecnica della Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 325, ed in particolare l'art. 24, a termini del quale, delle commissioni giudicatrici nei concorsi interni banditi dalle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in applicazione di leggi speciali, per passaggi di carriera, di ruolo o per avanzamenti debbono far parte tre rappresentanti di organizzazioni sindacali a carattere nazionale o unitario, maggiormente rappresentative;

Considerato che il concorso *de quo* rientra nella previsione legislativa ex art. 24, legge 1968/325;

Viste le unite designazioni fatte dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale e la cui rappresentatività è stata desunta dai risultati delle ultime elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione delle poste e telegrafi;

Accertato che le persone designate appartengono al ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico, tabella *C*, legge 1963/81;

Decreta:

Articolo unico

La commissione giudicatrice del concorso interno per esami a diciotto posti di consigliere di 2ª classe di cui in premesse e così composta:

Presidente:

Coppini dott. Maurilio, consigliere di Stato.

Membri:

Lucantonio dott. prof. ing. Francesco, direttore centrale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Mele dott. ing. Nunzio, direttore di divisione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Bernardi dott. prof. ing. Paolo, assistente ordinario di campi elettromagnetici e circuiti nell'Università di Roma;

Honorati dott. prof. ing. Onorato, assistente ordinario di macchine elettriche nell'Università di Roma;

Costanzo dott. ing. Achille, direttore di divisione della Azienda di Stato per i servizi telefonici, rappresentante del personale designato dal S.I.L.T.S. (C.I.S.L.);

Calabresi dott. ing. Mario, direttore di sezione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, rappresentante del personale designato dal S.I.L.T.S. (C.I.S.L.);

Nigro dott. ing. Ugo, direttore di sezione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, rappresentante del personale designato dalla U.I.L.-T.E.S. (U.I.L.).

Segretario:

Cerenza dott. ing. Gastone, direttore di sezione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma addì 13 settembre 1969

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1969
Registro n. 46 Poste e telecomunicazioni, foglio n. 001

(11608)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a quindici posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva (ruolo amministrativo).

Le prove scritte del concorso per esami a quindici posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva (ruolo amministrativo) del Ministero della marina mercantile, indetto con il decreto ministeriale 21 aprile 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 17 giugno 1969, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 23, 24, 25 e 26 marzo 1970, con inizio alle ore 8.30.

(11497)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Bolzano

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 160 dell'8 luglio 1968 con cui è stato bandito il concorso per il conferimento delle condotte veterinarie vacanti in provincia di Bolzano al 30 novembre 1967;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale numero 125/A del 5 febbraio 1969 concernente l'ammissione al concorso dei candidati in possesso dei requisiti di legge;
Visto il decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano n. 37 del 22 maggio 1969 con cui è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso stesso;
Visti i verbali dei lavori espletati dalla commissione giudicatrice e ritenutane la regolarità;
Vista la graduatoria dei candidati idonei formata dalla commissione a conclusione dei propri lavori;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge regionale 24 marzo 1963, n. 11;
Visti l'art. 4 n. 12 e l'art. 13 dello statuto d'autonomia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1958, n. 307;

Delibera

di approvare la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Pavoncelli Roberto	punti 65,4055	su 100
2. Unterholzner Josef	» 57,9833	»
3. Defrancesco Carlo	» 57,2431	»
4. Mitterhofer Johann	» 55,9668	»
5. Pasquali Tomaso .	» 55,6518	»
6. Ellemunter Anton	» 53,8488	»
7. Herbst Alois	» 52,0551	»
8. De Marzi Antonio	» 50,4541	»
9. Roco Mario	» 50,3638	»
10. Trafojer Konrad .	» 50,3526	»
11. Rainer Gerhard	» 50,0597	»
12. Cavallaro Giuseppe	» 48,4199	»
13. Masoner Anton	» 45,3129	»
14. Pozzoli Donata Maria .	» 45,0000	»
15. Blaas Ferdinand .	» 43,7203	»
16. Ghezzi Pietro	» 41,0185	»
17. Schuetz Arnold	» 40,4486	»
18. Ploerer Roland, nato l'8 luglio 1938 .	» 40,3694	»
19. Mair Hans, nato il 4 gennaio 1941 .	» 40,3694	»

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel « Bollettino Ufficiale » della Regione e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa amministrazione e dei comuni interessati.

Trento, addì 10 ottobre 1969

Il Presidente: GRIGOLLI

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 160 dell'8 luglio 1968 con cui è stato bandito il concorso per il conferimento delle condotte veterinarie vacanti in provincia di Bolzano al 30 novembre 1967;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2430 del 10 ottobre 1969 con cui e stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel predetto concorso;
Visto il verbale dei lavori svolti dalla commissione per l'accertamento della conoscenza della lingua non materna da parte dei concorrenti risultati idonei;
Considerato che i signori dott. Giuseppe Cavallaro, dott. Pietro Ghezzi, dott.ssa Donata Maria Pozzoli, dott. Mario Roco non si sono presentati a sostenere la prova di esame diretta ad accertare il requisito della conoscenza della lingua non materna e che pertanto i predetti sanitari non possono essere dichiarati vincitori di nessuna condotta;
Viste le domande dei candidati con le indicazioni, in ordine di preferenza, delle sedi per le quali ciascuno ha inteso concorrere;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge regionale 27 luglio 1961, n. 5;
Visti l'art. 4 n. 12 e l'art. 13 dello statuto d'autonomia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1958, n. 307;

Delibera

di dichiarare vincitori delle condotte a fianco di ciascuno indicate i seguenti candidati:

1) Pavoncelli Roberto: condotta consorziale di Ultimo;
2) Unterholzner Giuseppe: condotta consorziale di Silandro;
3) Defrancesco Carlo: condotta consorziale di Varna;
4) Mitterhofer Johann: condotta comunale di Bressanone 1°;
5) Pasquali Tomaso: condotta consorziale di Nova Levante;
6) Ellemunter Anton: condotta consorziale di Malles Venosta;
7) Herbst Alois: condotta comunale di Renon;
8) De Marzi Antonio: condotta consorziale di Ortisei.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel « Bollettino Ufficiale » della Regione e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa amministrazione e dei comuni interessati.

Trento, addì 14 novembre 1969

(11707) *Il Presidente*: GRIGOLLI

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI VERONA

Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario aggiunto presso il comune di Verona

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto del veterinario provinciale n. 69.424/28 del 30 gennaio 1969 con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami al posto di veterinario aggiunto presso il comune di Verona;
Considerato che il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al citato concorso è scaduto alle ore 12 del 28 aprile 1969;
Considerata la necessità di provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso sopra specificato;
Viste le designazioni pervenute dal Ministero della sanità, dall'ufficio del medico provinciale di Verona e dall'ordine dei veterinari della provincia di Verona;
Visti gli articoli 68 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;
Visto l'art. 62 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e modificato dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1963, n. 2211 e dell'art. 1 della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di veterinario aggiunto presso il comune di Verona si compone come segue:

Presidente:

Camponi dott. Mario, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Bosio dott. Pietro, direttore di sezione della prefettura di Verona;
Massa dott. prof. Duilio, veterinario provinciale superiore del Ministero della sanità;
Montroni dott. prof. Luigi, direttore dell'istituto di anatomia patologica e patologia medica veterinaria dell'Università di Bologna;
Seren dott. prof. Ennio, direttore dell'istituto clinica medica veterinaria dell'Università di Milano;
Flangini dott. Renato, veterinario del comune di Verona.

Segretario:

Sollecchia dott. Luigi, consigliere del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice avrà sede in Verona.
Le prove di esame relative al concorso non possono aver luogo se non sia trascorso almeno un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sul Foglio annunzi legali della provincia di Verona e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Verona, della prefettura di Verona e del comune di Verona.

Verona, addì 17 novembre 1969

(11568) *Il veterinario provinciale*: TULUMELLO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Verona

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto del veterinario provinciale n. 69.201/28 del 16 gennaio 1969, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1968;

Visto il decreto del veterinario provinciale n. 69.201/28 del 18 aprile 1968, con il quale è stato rettificato il bando di concorso di cui sopra;

Considerato che il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso in parola è scaduto alle ore 12 del 24 aprile 1969;

Considerata la necessità di provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso sopra specificato;

Viste le designazioni pervenute dal Ministero della sanità, dall'ufficio medico provinciale di Verona e dall'ordine dei veterinari della provincia di Verona;

Visti gli articoli 68 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto l'art. 47 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e modificato dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, e dall'art. 1 della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami a posti di veterinari condotti vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1968 si compone come segue:

Presidente:

Camponi dott. Mario, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Fichera dott. Aldo, direttore di sezione della prefettura di Verona;

Massa dott. prof. Duilio, veterinario provinciale superiore del Ministero della sanità;

Montroni dott. prof. Luigi, direttore dell'istituto di anatomia patologica e patologia medica veterinaria dell'Università di Bologna;

Seren dott. prof. Ennio, direttore dell'istituto di clinica medica veterinaria dell'Università di Milano;

Righetti dott. Lucillo, veterinario condotto di San Pietro Incariano;

Sollecchia dott. Luigi, consigliere di sanità del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice avrà sede in Verona.

Le prove di esame relative al concorso non possono avere luogo se non sia trascorso almeno un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sul Foglio annunzi legali della provincia di Verona e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Verona, della prefettura di Verona e dei comuni o consorzi interessati.

Verona, addì 17 novembre 1969

Il veterinario provinciale: TULUMELLO

(11567)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Alessandria

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 127/69 del 16 gennaio 1969, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1968;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della relativa commissione giudicatrice;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Alessandria, dell'ordine dei medici veterinari della provincia di Alessandria, nonchè il provvedimento con il quale il medico provinciale di Alessandria ha nominato il componente di cui alla legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1968, è così costituita:

Presidente:

Ambrogio dott. Paolo Emilio, ispettore generale presso il Ministero della sanità, Roma.

Componenti:

Battaglia dott. Giuseppe, direttore di sezione della prefettura di Alessandria;

Frittoli dott. Mario, veterinario provinciale superiore presso il Ministero della sanità, Roma;

Bisbocci prof. Giovanni, docente di patologia generale e anatomia patologica veterinaria presso l'Università di Torino;

Monti prof. Franco, docente di patologia e clinica veterinaria medica presso l'Università di Torino;

Pellegri dott. Gabriele, veterinario condotto.

Segretario:

Avico dott. Annibale, consigliere di 1ª classe in servizio presso l'ufficio del veterinario provinciale di Alessandria.

La commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà la sua sede in Alessandria, ove si svolgeranno le prove di esame.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Alessandria e, per otto giorni consecutivi, rimarrà affisso all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Alessandria e dei comuni interessati.

Alessandria, addì 28 novembre 1969

Il veterinario provinciale: ARNEODO

(11615)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.